

17/04/2013

Contratto collettivo integrativo Aran, personale dirigente, relativo all'anno 2012



Allegati:

 CCI_2012_Dirigentisecondafascia.pdf	1039 Kb
 Relazione illustrativa fondo dirigenza 2012.pdf	38 Kb
 Relazione tecnica fondo dirigenza aran 2012.pdf	63 Kb

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ARAN PER IL PERSONALE DIRIGENTE – ANNO 2012

In data 14-04-2013, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte pubblica:

ARAN

Per la parte sindacale:

CGIL/FP	firmato
CISL/FPS	firmato
UIL/PA	firmato
FIALP CISAL	firmato
ANMI FEMEPA	
FP CIDA	firmato
FLEPAR	
ANMI INAIL	

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell'Aran per l'anno 2012.

INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

ART. 3 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE - INCARICHI AD INTERIM

ART. 4 RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

ART. 5 INCARICHI AGGIUNTIVI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1 - Il presente Contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia dell'A.RA.N., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- 2 - Il presente contratto concerne il periodo temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2012.
- 3 - Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

ART. 2 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

- 1 - Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di seconda fascia, costituito sulla base delle vigenti norme contrattuali e nel rispetto dei vincoli di legge, pari all'importo dello stesso per l'anno 2010, come certificato dall'organo di controllo, e ridotto per effetto dell'intervenuta diminuzione dei dirigenti in servizio, ammonta complessivamente, per l'anno 2012, a € 448.490,24.
- 2 - Nell'ambito di tale importo, € 263.592,25 sono destinati al finanziamento della retribuzione di posizione ed € 184.897,99 a quella di risultato.

ART. 3 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE - INCARICHI AD INTERIM

- 1 - In caso di affidamento ad interim degli incarichi di direzione di UO, la retribuzione di risultato del dirigente è integrata da un importo pari al 20% della retribuzione di posizione stabilita per la UO oggetto dell'incarico ad interim.

2 - L'importo di cui al comma 1 è erogato sulla base della valutazione annuale della prestazione del dirigente interessato maggiorando la percentuale di cui allo stesso comma di due punti percentuali in caso di valutazione eccellente.

Nel caso di valutazione bassa la predetta percentuale di cui al comma 1 è ridotta di cinque punti percentuali. Qualora la valutazione risulti negativa non si procede all'erogazione dell'emolumento di cui al presente articolo.

3 - La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4

RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1 - La retribuzione di risultato è attribuita sulla base della valutazione conseguita dal dirigente.

2 - La retribuzione di risultato è erogata secondo i parametri retributivi di cui alla seguente tabella:

Giudizio di valutazione	Parametro retributivo
Eccellenza	1,35
Alta	1,15
Media	1,00
Bassa	0,30
Valutazione Negativa	0

3 - Le somme destinate alla retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento; ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

4 - Le somme destinate alla retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove risultassero somme non spese le stesse le stesse incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato dell'anno di competenza.

ART. 5 INCARICHI AGGIUNTIVI

1 - In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali, la retribuzione di risultato degli stessi corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari a 60% dei compensi relativi all'incarico espletato dovuti dai terzi, detratti gli oneri a carico dell'Agenzia.

I compensi conferiti per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo di posizione e di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni di CCNL.